

COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa



N

N. 01 del Reg.

Data della deliberazione

06 MAG 2013

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN
FUNZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

Variazioni aliquote IMU prima casa e fabbricati rurali per l'anno 2013

L'anno duemila TREDICI il giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 15,00 e segg., nella Residenza Municipale di P.zza Duomo in Augusta, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Alberto D'Arrigo, la Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Augusta con D.P.R. del 07/03/2013 composta dai signori:

3	Dott. Francesco Puglisi- Dir. Area I - II Fascia		
2	Dott.ssa Maria Rita Coccia - Viceprefetto		
1	Dott.ssa Maria Carmela Librizzi - Prefetto		
	Presenti	Assenti	

DELIBERA

di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge
di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo

SETTORE PROPONENTE *Ruggero L. 15 - Bilancio - Controlli Finanziari*

REGISTRO PROPOSTE DEL SETTORE N. *2* DEL *06/05/2013*

OGGETTO Variazioni aliquote IMU prima casa e fabbricati rurali per l'anno 2013.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE Ragioneria, Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione

Preso atto che il D. L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", con l'art. 3, co. 1 lettera r), ha inserito, nel Titolo VIII - Enti locali deficiari o dissestati - del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), l'art. 243-bis che prevede un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Preso atto che dalle risultanze contabili la situazione economico-finanziaria dell'Ente è tale da ritenere che si debba procedere senza indugio al ripiano del disavanzo registrato al 31/12/2012 attraverso l'attivazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis e seguenti del D.Lgs 267/2000 in mancanza della quale risulta obbligatorio procedere al dissesto finanziario;

Considerato che il più volte citato art. 243 bis prevede al comma 8 che al fine di assicurare il preffissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

Preso atto che:

- la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli articoli 243-bis, ter e quater del TUEL, si inserisce, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed i rimedi per farvi fronte;

- la procedura per il riequilibrio finanziario è cadenzata, con termini precisi, per lo svolgimento degli adempimenti e richiede l'intervento della Corte dei conti nelle sue diverse articolazioni in fasi e momenti diversi del procedimento. All'esito della prima fase della procedura, la competente Sezione regionale della Corte, sulla base della valutazione della congruenza delle misure che si intendono adottare ai fini del riequilibrio, emette una deliberazione motivata per l'approvazione del piano o, in caso contrario, di diniego e che le funzioni delle Sezioni regionali di controllo non sono limitate all'approvazione del piano: infatti, successivamente a tale adempimento, spetta ad esse il compito di vigilare sull'esecuzione dello stesso, effettuando, i controlli riportati all'art. 148-bis del TUEL, ed emettendo, all'occorrenza, apposita pronuncia.

Considerato che la Corte dei conti organo è deputato ad analizzare se e con quali modalità l'Ente si sia avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni temporali disposte dalla legislazione vigente.

Ritenuto che al fine di accedere alla procedura di riequilibrio è indispensabile rivedere le aliquote I.M.U. nella misura massima possibile

Visi agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Viso altresì l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del d. lgs. 15/12/1997 n 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportata:

- Aliquota abitazione principale 0,4% con aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- Aliquota base 0,76% con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% uso con riduzione fino allo 0,1%;

Visa la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 30/10/2012 con la quale venivano determinate le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria:

- Aliquota abitazione principale 0,4%;
- Aliquota base 0,76% con aumento dello 0,3% per un'aliquota complessiva dello 1,06%;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% con riduzione dello 0,1%, per un'aliquota complessiva dello 0,1%;

Ritenuto con decorrenza 01/01/2013 di variare le aliquote come di seguito:

- **per le abitazioni principali** l'aliquota base 0,4% aumentata di 0,2 punti percentuali per un'aliquota complessiva di 0,6 punti percentuali;
- **per i fabbricati rurali ad uso strumentale** per i quali la deliberazione di Consiglio comunale ha fissato una diminuzione dell'aliquota allo 0,1%, per un'aliquota complessiva dello 0,1%, sia deliberato il ripristino dell'aliquota base allo 0,2% ;
- confermare l'aliquota complessiva del 1,06% per gli altri immobili come risulta dalla delibera di consiglio comunale n. 47 del 30/10/2012;

Visa la circolare n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle Finanze del 29/4/2012 prot. n. 7857 che precisa che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, ma anche i regolamenti IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico delle finanze e che affinché le aliquote siano applicabili dal 2013 occorre che le deliberazioni di approvazione delle aliquote siano inviate entro il 09/05/2013 in modo da consentire la pubblicazione nel predetto sito entro il 16/05/2013

Viso il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Viso lo Statuto dell'Ente

PROPONE

- 1) di deliberare le aliquote IMU per l'anno 2013, così come di seguito riportato:
- per le abitazioni principali l'aliquota base 0,4% aumentata di 0,2 punti percentuali per un'aliquota complessiva di 0,6 punti percentuali;
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali la deliberazione di Consiglio comunale ha fissato una diminuzione dell'aliquota allo 0,1%, per un'aliquota complessiva dello 0,1%, sia deliberato il ripristino dell'aliquota base allo 0,2%;
 - confermare l'aliquota complessiva del 1,06% per gli altri immobili come risulta dalla delibera di Consiglio comunale n. 47 del 30/10/2012;

2) di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011;

3) di confermare le rimanenti parti della deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 30/10/2012

4) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il 09/05/2013 per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico delle finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

5) di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. FRANCESCO LOMBARDI)

~~IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. FRANCESCO TOMBARDI)~~

Augusta, li 06/05/2013

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime parere: positivo

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, CONTABILITÀ E BILANCIO

~~IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. FRANCESCO TOMBARDI)~~

Augusta, li 06/05/2013

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime parere: positivo

PARERE TECNICO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

